



PA/2017/00002

Prot. Gen. n. 2017/_____

Class. VI/2 fascicolo 2017/7

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VAS

P.A. AMBITO DI PROGETTAZIONE UNITARIA N. 10 EX FORO BOARIO IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

PREMESSO:

- che il Comune di Treviglio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 07.12.2012 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 22 Serie avvisi e concorsi del 30.05.2012;
- che la Società Immobiliare Ossidiana S.R.L. ha depositato in data 01.06.2017 prot. n. 27595 una proposta di Piano Attuativo in variante al Piano delle Regole del PGT di Treviglio finalizzata a:
 - a) modificare l'articolazione funzionale delle destinazioni d'uso con eliminazione della destinazione d'uso residenziale e l'inserimento della previsione di un distributore di carburanti;
 - b) ridurre la capacità edificatoria complessiva;
- che i piani attuativi che comportano variante al Piano delle Regole sono da assoggettare al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 4 comma 2-bis della L.R. 12/05 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 13 e 14 della L.R. 12/05 e s.m.i. che disciplinano la procedura di approvazione dei piani attuativi in variante agli atti di PGT;

RICHIAMATI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 modificati ed integrati con D.G.R. 30.12.2009 n. 81/10971 - D.G.R. 10.11.2010 n. 0/761 - D.G.R. 25.07.2012 n. 9/3836;

VISTA la Circolare approvata con Decreto n. 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente ad oggetto "L'applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS nel contesto comunale";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14.06.2017 è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del piano attuativo in oggetto in variante al Piano delle Regole del PGT ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

VISTO il rapporto ambientale preliminare relativo alla proposta di variante di cui sopra e la relazione tecnica illustrativa elaborati dallo STUDIO DOMUS di Seriate in data 26.05.2017 evidenzia che "...., le azioni contemplate nella proposta progettuale relativamente all'ambito di P.A NON generano impatti negativi (bensì positivi) relativamente alle singole matrici...." e che consentono ".....agli Enti deputati ad assumere le determinazioni di propria spettanza in ordine alla esclusione della procedura di VAS";

DATO ATTO CHE:

- con Avviso prot. 32090 del 27.06.2017 il Dirigente ha reso noto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del PA "Ambito di Progettazione Unitaria n. 10 ex Foro Boario" in variante al Piano delle Regole e contestualmente ha invitato chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare proposte e suggerimenti entro il giorno 03.08.2017;
- in data 27.06.2017 il Rapporto Preliminare della proposta di variante è stato messo a disposizione mediante pubblicazione sul sito regionale (SIVAS) e sul sito comunale;

- con lettera del 29.06.2017, prot. n. 32529 è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento con la contestuale messa a disposizione del Rapporto Preliminare ai soggetti individuati, competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati;
- in riferimento alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento entro il termine del 03.08.2017 sono pervenuti i seguenti pareri e contributi da parte degli Enti competenti:
 - PROVINCIA DI BERGAMO, in data 02.08.2017, prot. gen. 38449;
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA in data 03.08.2017, prot. gen. 38769;
 - ATS di BERGAMO, in data 28.7.2017, prot. gen. 37778;
 - ARPA LOMBARDIA dipartimento di Bergamo in data 20.07.2017, prot. gen. 36362;

CONSIDERATO che i pareri pervenuti, orientati favorevolmente alla esclusione dell'assoggettamento a VAS della proposta di variante al Piano delle Regole del PGT, si riassumono attraverso i rilievi emersi e in particolare:

a) Parere Provincia di Bergamo in cui si evidenzia quanto segue: *"Il consumo di acqua rimane limitato all'uso di carattere civile con modeste entità. Particolare attenzione verrà invece posta alla tutele delle acque nella zona di pertinenza del nuovo distributore di carburanti per il quale dovrà essere acquisita specifica Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel cui iter autorizzativo verranno prescritte tutte le azioni da adottare per la corretta gestione ambientale. In tema di **gestione rifiuti** per la concreta realizzazione degli interventi: - a) si suggerisce venga prevista la verifica dell'assenza di passività ambientali sulle aree coinvolte che sono interessate dalla presenza di edificazioni di cui è prevista la demolizione. Ad avvenuto completamento delle verifiche sarà possibile definire la necessità o meno di interventi di bonifica. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell'eventuale bonifica, dovrebbe essere subordinata la realizzazione di nuovi interventi edilizi; b) dovranno essere definiti il volume di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. (...). In tema di **aria** il RP specifica che il nuovo intervento non comporta incremento del traffico veicolare di rilevanza tale da essere considerato non sostenibile. La zona d'intervento si colloca infatti in un ambito già caratterizzato da un traffico di penetrazione e attraversamento del centro cittadino. Per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera, si prevede la realizzazione di impianti termici ad alta efficienza (es. caldaie a condensazione, pompe di calore, ecc.) e l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici per la produzione di acqua calda e/o energia elettrica da fonte energetica rinnovabile. In tema di **natura, paesaggio, biodiversità** il RP evidenzia che le aree d'intervento si collocano all'interno del nucleo urbanizzato del centro di Treviglio, in ambito già antropizzato mediante interventi edilizio-urbanizzativi sviluppatosi nel corso degli anni. Per quanto attiene alla **coerenza con la pianificazione sovraordinata**, nello specifico con il PTCP, rilevando che l'area in oggetto risulta ricadere nelle "Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani" (art. 62 delle NdA del PTCP) risulta compatibile con la disciplina pianificatoria provinciale. Premesso quanto sopra (...) si ritiene non risultare necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale e, pertanto, si esprime parere favorevole sulla non assoggettabilità a VAS della variante in oggetto.*

b) Parere Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia in cui si evidenzia quanto segue: (...) *Per quanto riguarda le prescrizioni che si ritengono opportune, si segnala che l'area interessata dal piano attuativo potrebbe ricoprire interesse archeologico in quanto sita nelle immediate vicinanze di un asse centuriale romano (Cfr. cartografia PTCP della Provincia di Bergamo). Si ritiene opportuno quindi che vengano effettuati sondaggi preliminari ai lavori di scavo per verificare la compatibilità delle opere con le esigenze di tutela archeologica. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, si rammenta l'applicazione della normativa vigente in materia di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 25 e alla circolare 1/2016 della direzione Generale delle Antichità, del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo.*

c) Parere ATS Bergamo in cui si evince quanto segue: *CONSUMO DI SUOLO – SISTEMA DEL VERDE URBANO, DELLA NATURALITA' E SALVAGUARDIA AMBIENTALE – (...) Nel caso specifico è auspicabile, alla luce dell'esigenza di mantenere l'equilibrio idrogeologico del territorio e limitare l'impatto dovuto all'impermeabilizzazione del suolo che venga incrementata la superficie drenante a "verde puro", escludendo la parte di superficie drenante da realizzare con "pavimentazione con calcestruzzo drenante tipo i.dro DRAIN". RADON – (...) Si fa presente sin d'ora che, nel caso vengano realizzati locali seminterrati/interrati come "luoghi di lavoro" dovrà essere acquisita la specifica deroga di cui all'art. 65 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 rilasciata dal competente ufficio PSAL (Prevenzione Salute Ambienti di lavoro). INQUINAMENTO LUMINOSO (...) dovrà essere rispettata la normativa in materia (...) – PAESAGGIO (...) Al fine di ridurre al minimo l'impatto generato dall'intervento, si evidenzia la necessità di*

prevedere la mitigazione dei futuri fabbricati attraverso la realizzazione di cortine arboree (filari) di filtro con le zone circostanti; la presenza di filari garantirà una capacità di "assorbimento visuale intesa come la possibilità propria del paesaggio di schermare, assorbire e anche nascondere gli elementi modificati e varianti dovuti al progetto senza compromettere le caratteristiche del paesaggio stesso".

PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI - (...) Nel caso specifico alla luce delle attività che verranno insediate e che certamente genereranno rifiuti, si osserva la necessità di prevedere locali idonei e/o spazi di raccolta rifiuti specifici per le diverse tipologie di rifiuti da smaltire (RSU e rifiuti speciali potenzialmente inquinanti) che rispettino i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal vigente RLI e/o da altre normative specifiche.

MOBILITA' E TRAFFICO - Nel caso specifico la realizzazione dell'ambito in progetto (realizzazione di strutture commerciali), comporterà oggettivamente un aumento del traffico veicolare in una zona cittadina già ampiamente compromessa da questa criticità. (...) Si invita l'A.C. a valutare l'opportunità di insediare un "distributore di carburanti articolato su plurime linee di servizi" in una zona cittadina a ridosso del centro abitato e su una circonvallazione sud interna molto trafficata, determinando ricadute negative sia sulla viabilità di questa parte della città che sui potenziali effetti sulla salute dei residenti. Nel caso venisse confermata la realizzazione di tale impianto, è auspicabile che nella stazione di distribuzione in progetto, vengano previste colonnine di ricarica per veicoli elettrici/ibridi (o altrimenti definita stazione di ricarica per veicoli elettrici: auto, moto, bici) come incentivo alla mobilità urbana ed extraurbana sostenibile. In merito all'aspetto riguardante la mobilità ciclo-pedonale, in quanto aspetto inserito nell'ambito delle iniziative e degli interventi volti a perseguire corretti stili di vita, è auspicabile il potenziamento dei percorsi ciclabili di accesso ai futuri insediamenti sia per gli utenti sia per le future maestranze degli insediamenti commerciali (percorso casa/lavoro). (...) Altresì è auspicabile che nell'area di pertinenza/parcheggio degli insediamenti in progetto vengano realizzate aree dedicate/idonee pensiline per il ricovero dei cicli, così come si possa prevedere l'accesso alla zona tramite il servizio di trasporto pubblico, (con stazione di sosta dedicata), considerata la destinazione d'uso commerciale del fabbricato e l'affluenza da parte della cittadinanza.

ZONIZZAZIONE - Andrà verificata la conformità della zonizzazione acustica (...).

CONCLUSIONI/CONSIDERAZIONI FINALI - Questo ufficio ritiene che le osservazioni sopraccitate possano essere un ulteriore contributo a supporto della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS dell'Ambito in progetto. Il presente parere riguarda e viene reso unicamente in merito agli aspetti di natura urbanistica; ogni altro aspetto di conformità in materia di igiene edilizia e/o di sicurezza impianti del futuro fabbricato andrà attestato dal richiedente e dal progettista mediante autocertificazione ai sensi di legge, con conseguenti obblighi e responsabilità.

d) Parere ARPA Lombardia dipartimento di Bergamo in cui si evince quanto segue: (...) Nel paragrafo 3 del rapporto preliminare (pag. 15 e 16) viene invece evidenziata l'insistenza sulle aree d'intervento del vincolo dettato dalla fascia di rispetto di ampiezza 5 m di corso d'acqua intubato esistente sul limite ovest e sud del comparto, denominato Roggia Castolda e appartenente al reticolo idrico minore delle Rogge di competenza comunale. Stando a quanto riportato, all'interno di questa fascia di rispetto non si prevede di realizzare edifici. Tuttavia, in base a quanto sommariamente deducibile dallo schema planimetrico riportato a pag. 6 del rapporto preliminare, per quanto si possa ipotizzare dalla visione di uno schema planimetrico riportato in scala molto ridotta in un elaborato di testo, parrebbe di desumere che saranno realizzati parcheggi e/o viabilità interna nella fascia di rispetto del corso d'acqua. Se confermato che la fascia di rispetto della Roggia Castolda sarà comunque adibita all'edificazione di parcheggi e/o viabilità interna al comparto, anche se tale previsione dovesse risultare, in base al regolamento di Polizia Idraulica del comune di Treviglio, formalmente assentibile, risulterebbe, a parere dello scrivente Ente, comunque una scelta poco appropriata da un punto di vista ambientale. Per i corsi d'acqua intubati nei nuovi interventi bisognerebbe, ove possibile, creare le condizioni per una contestuale rinaturalizzazione o, in alternativa, quantomeno non peggiorare le situazioni di artificializzazione in essere. **Scarichi.** Per la gestione delle acque reflue (...) per quanto attiene la zona di pertinenza del nuovo distributore di carburanti, stando a quanto riportato, si è a conoscenza dell'esigenza normativa dell'acquisizione di specifica Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia di dilavamento ai sensi del regolamento regionale n.4/2006. Le misure sopra riportate, soprattutto la dispersione delle acque di seconda pioggia in suolo e il recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture, vanno nella direzione di una progettazione attenta all'invarianza idraulica e anche idrologica. A tale proposito si rammenta che la L.R. 4/2016 introduce nella Legge Regionale 12/05 un nuovo articolo e cioè l'art. 58 bis il quale prevede obblighi di rispetto dei principi d'invarianza idraulica e idrologica per le previsioni del Documento di Piano e per le trasformazioni inerenti "...le aree già urbanizzate oggetto d'interventi edilizi...". Nel nuovo art. 58 bis della L.R. 12/05 è contemplato l'obbligo per Regione Lombardia di emanare un regolamento contenente criteri e metodi per l'attuazione dei due principi dell'invarianza idraulica e idrologica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4/2016. Se l'emanazione del regolamento di cui sopra avverrà, come presumibile, a breve e il regolamento dovesse prevedere la redazione di studi di dettaglio e/o altri obblighi a carico

dell'intervento in previsione, la documentazione di piano dovrà essere integrata. **Viabilità e traffico indotto.** Per quanto attiene il traffico indotto dall'intervento, (...) ha rilevato la compatibilità del sistema viabilistico e la capacità dello stesso di riassorbire il traffico indotto dall'intervento senza ingenerare code e ritardi nel deflusso dei veicoli. (...) Si propone quindi, ove non già programmato, di concretizzare, tra gli interventi viabilistici, anche la realizzazione di percorsi ciclopedonali a servizio del comparto, e/o dell'area vasta d'inserimento del comparto, puntualmente individuati. Qualora il comparto nello specifico sia già raggiungibile da tutte le direzioni in mobilità dolce, si può ipotizzare di migliorare ed estendere la rete ciclabile dell'area vasta d'inserimento del comparto, quale misura di mitigazione comunque correlata al piano. **Rumore.** (...) Stando a quanto riportato la valutazione non ha rilevato, essendo le aree classificate nel piano di zonizzazione acustica comunale in Classe IV "aree di intensa attività umana", alterazioni al clima acustico diverse da quelle già indagate/analizzate/valutate in sede di redazione della VAS di supporto al PGT. Considerando che in questa fase plausibilmente non si conoscono nel dettaglio gli elementi progettuali correlati alla posizione e alle caratteristiche tecniche degli impianti rumorosi che saranno installati nel comparto, a servizio dell'eventuale distributore di carburanti e delle strutture commerciali, e dato atto che all'incirca a sud e a sud-est del comparto si rileva la presenza di ambienti abitativi dati da edifici residenziali situati in Via Luigi Pasteur, che se pur non confinanti con il comparto risultano comunque poco distanti dallo stesso, si evidenzia al comune l'obbligo di far redigere relazioni previsionali d'impatto acustico di dettaglio in fase di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e/o dei titoli abilitativi per l'inizio delle diverse attività che s'insedieranno. Tali relazioni, redatte ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 e s.m.i., dovranno essere inviate ad ARPA per il parere di competenza ai sensi della L.R. 13/01. Si raccomanda però sin da ora di porre attenzione nella progettazione ad effettuare scelte di layout planivolumetrico e localizzative che consentano di massimizzare le distanze tra gli impianti rumorosi e i recettori più prossimi. **Aree verdi permeabili.** Nel rapporto preliminare non viene quantificata la superficie drenante a verde profondo che sarà mantenuta/ripristinata nel sito a seguito attuazione dell'intervento. **Questa carenza informativa rappresenta una lacuna significativa del rapporto preliminare.** Stando a quanto si evince dallo schema planivolumetrico, riportato a pag. 6 del rapporto preliminare, la componente a verde del progetto non appare cospicua ed è data essenzialmente da aiuole. Dato che non sono previsti piani interrati gli spazi a verde dovrebbero essere dati integralmente da verde profondo e non da verde pensile e questo rappresenta un elemento positivo. (...) è opportuno che il progetto preveda un sistema del verde formato da alberi e arbusti autoctoni che possa contribuire all'assorbimento delle polveri e della CO₂, che contribuisca al miglioramento del microclima locale e all'incremento, anche se contenuto, della biodiversità su scala locale. **Si propone quindi, ove non già preventivato, che il nuovo parcheggio preveda la presenza di spazi verdi con elementi arbustivi e arborei autoctoni che mitigino l'impatto dello stesso.**

Infine si evidenzia che è da ritenersi auspicabile una revisione parziale dell'assetto planimetrico riportato a pag. 6 del rapporto preliminare e l'introduzione di una fascia verde tampone, consistente in una fascia arbustiva e arborea, anche al confine sud-est dell'area in esame al fine di mitigare l'impatto dell'intervento in relazione alla presenza di ambienti abitativi in Via Luigi Pasteur che, se pur non proprio confinanti con l'area, risultano poco distanti dal confine.

Colonnine di ricarica per auto elettriche. Preme evidenziare che la normativa nazionale, in materia di distribuzione carburanti e non solo, si sta orientando a potenziare la rete nazionale dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli: ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 257/2016 (pubblicato nella G.U. n. 10 del 13/01/2017) i nuovi distributori stradali di carburanti, in aggiunta ai tradizionali prodotti di rifornimento e ai nuovi prodotti di rifornimento (Gnc e Gnl), devono dotarsi, fatte salve alcune disposizioni peculiari, di infrastrutture di ricarica per autoveicoli elettrici. E' quindi opportuno che il progetto in esame, ove si attui anche la realizzazione di un distributore di carburante stradale, sia predisposto tenendo conto dei nuovi disposti normativi. **Conclusioni.** A seguito esame del rapporto preliminare pare di poter affermare che gli unici aspetti di pregio ambientale del progetto sotteso alla variante siano dettati da obblighi normativi vigenti quali l'obbligo di realizzazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico, l'obbligo del rispetto delle misure in materia di inquinamento luminoso e l'obbligo di risparmio della risorsa idrica ad uso potabile ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n.2/2006. Non appaiono esserci peculiarità progettuali migliorative della qualità ambientale dell'intervento che derivino da una richiesta di performance ambientali maggiori di quelle obbligatorie per legge. Nel caso di un comune quale quello di Treviglio, di dimensioni significative e quindi con problematiche ambientali presumibilmente più accentuate di altri comuni, è auspicabile la promozione di un'idea urbana che alle nuove strutture commerciali di una certa grandezza che vogliono insediarsi nel territorio comunale, con impatti dal punto di vista ambientale mai trascurabili, richieda un contributo, diretto o indiretto, per la realizzazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale che concorrano alla costruzione di un ambiente urbano migliore. In tal senso si suggeriscono alcune misure quali quelle d'incremento e miglioramento qualitativo delle aree verdi nel TUC, con conseguente incremento delle aree permeabili e delle

connessioni ecologiche in ambito urbano, per migliorare gli equilibri idrologici nel TUC e per dare continuità, nell'ambiente urbano, alle connessioni ecologiche poste in ambito extraurbano ed agricolo.

VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;

VISTO l'art. 16, comma 2, della L. 241/90;

PRESO ATTO che con D.G.R. 25.07.2012 n. 9/3836 è stato approvato l'*Allegato 1u "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole"* e che tale modello metodologico non prevede lo svolgimento della conferenza di verifica;

RITENUTO per tutto quanto sopra espresso, che il P.A. "Ambito di Progettazione Unitaria n. 10 ex Foro Boario" in variante al Piano delle Regole del PGT, non produca effetti significativi sull'ambiente, nell'accezione di cui al citato decreto legislativo 152/2006, a condizione che vengano rispettate le indicazioni sopraindicate formulate dagli Enti competenti;

D E C R E T A

- 1) di NON assoggettare alla procedura di VAS il Piano Attuativo "Ambito di Progettazione Unitaria n. 10 ex Foro Boario" di cui all'istanza depositata in data 01.06.2017 prot. n. 27595, dalla Società Immobiliare Ossidiana S.R.L. a condizione che vengano presentate apposite relazioni integrative da allegare alla documentazione di progetto per l'adozione della variante di cui trattasi, secondo le indicazioni formulate dagli Enti competenti;
- 2) di stabilire che in sede di realizzazione del Piano Attuativo vengano ottemperate le condizioni e verificati i contributi espressi con i pareri degli Enti competenti;
- 3) di procedere alla pubblicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, del presente decreto.

Treviglio, 21.09.2017

L'AUTORITA' COMPETENTE
(Arch. Pier Luigi Assolari)

L'AUTORITA' PROCEDENTE
(Dott.ssa Immacolata Gravallesse)